



il Sindaco

DECRETO N. 8

Prot. n. 8008

OGGETTO: DECRETO NOMINA RESPONSABILE DELL'UTC – SERVIZIO URBANISTICA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- da svariati anni, le leggi finanziarie e gli interventi legislativi hanno comportato una drastica limitazione delle possibilità di assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, per effetto dell'introduzione di vincoli incisivi in un'ottica di riduzione complessiva di spesa del personale e che tali vincoli, in particolare, incidono sulle prospettive assunzionali degli Enti di minori dimensioni;
- al fine di assicurare con continuità i servizi istituzionali, il comune di Casal Velino ha qualche volta fatto ricorso all'utilizzo di personale di altre amministrazioni in regime di scavalco condiviso (art. 23 CCFI. 2019-2021 del 16.11.2022) o scavalco di eccedenza (art. 1 c. 557 L. 311/2004), così ottimizzando le risorse e garantendo flessibilità;
- in particolare e da ultimo, con nota prot. n. 16529 del 30.12.2025, il Sindaco del comune di Casal Velino (SA) ha richiesto al comune di Novi Velia di autorizzare il proprio dipendente a tempo indeterminato, geom. Mario De Cesare, a prestare servizio presso il comune di Casal Velino;
- tra l'altro il geometra era già stato condiviso fra gli enti in passato e tutt'ora risulta Rup in svariati procedimenti;
- il Comune di Novi, con nota prot. 328 del 15.01.2026, in relazione alla richiesta del 30.12.2025 ha autorizzato il geometra Mario De Cesare a svolgere presso questo ente attività lavorativa extra orario, per n. 6 ore settimanali,
- con deliberazione di G.C. n. 16 del 19.01.2026, preso atto dell'autorizzazione concessa dal comune di Novi Velia al dipendente Mario De Cesare a prestare la propria attività lavorativa presso il comune di Casal Velino extra orario di lavoro, questo ente ha approvato la convenzione per l'utilizzo ex art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004.

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 3/2026 di nomina del Responsabile dell'UTC – Servizio Urbanistica.

DATO ATTO CHE con nota prot. 7326 del 28.05.2026 è stata reiterata al Sindaco di Novi la richiesta di cui alle precedenti note, per l'utilizzo temporaneo del personale tecnico, in particolare del geom. Mario De Cesare, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Novi, al fine di concludere i procedimenti avviati, rispetto ai quali il tecnico risulta RUP.

VERIFICATA la disponibilità alla prosecuzione del rapporto manifestata da parte dell'ente di provenienza e da parte del dipendente utilizzato.

VISTI

- il D.Lgs n. 267/2000, in particolare gli artt. 50, 107, 109 e 110;
- l'art. 97 Cost.;
- lo Statuto comunale;

- l'organigramma dell'ente e la ripartizione della struttura organizzativa;
- la delibera n.254 del 28.12.2017, recate “*Struttura organizzativa del Comune di Casal Velino – Intervento per la funzionalità operativa in ambito Ufficio Tecnico Comunale*” con la quale la Giunta Comunale ha rivisto l'assetto organizzativo dell'U.T.C., stabilendo incarichi e competenze dei tecnici dipendenti del Comune;
- la deliberazione di G.C n. 160/2025 recante “*Variazione piano integrato di attività e organizzazione (Piao) sezione 3: Organizzazione e capitale umano 2025/2027. Piano triennale fabbisogni del personale (PIFP) anni 2025/2027 con modifica alla dotazione organica*”.

CONSIDERATO CHE, il geom. Mario De Cesare ha dato la propria disponibilità ad assumere *ad interim* la responsabilità dell'Ufficio Urbanistica che, allo stato risulta privo di titolare.

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita “*Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97; Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organismi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti:*

- a) *la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- b) *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- c) *la stipulazione dei contratti;*
- d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- f) *i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
- g) *tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;*
- h) *le attestazioni. Certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
- i) *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dal regolamento, in base a questi, delegati dal Sindaco”.*

VISTO l'art. 109 del T.U.E.L., n.267/2000 che stabilisce che “*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al responsabile degli Uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.*

VISTI

- il contratto collettivo funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018, per la parte ancora applicabile;
- il Contratto collettivo funzioni locali 2019-2021.

RICHIAMATO l'art. 62 del Contratto collettivo funzioni locali 2019- 2021 “*Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*”, in particolare i commi che seguono:

10. *Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o categoria e profilo professionale.*

11. *I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.*

12. *Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.*

13. *Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015.*

VISTO l'art. 17 del vigente contratto collettivo nazionale locale

1. *Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.*

2. *L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 27 responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.*

VISTO il parere Aran pubblicato in data 08.04.2018 – Orientamento applicativo CFL 40 ex art. 17, comma 6CCNL 21.05.2018.

DATO ATTO che l'importo della retribuzione di posizione, determinato tenendo conto anche della eventuale maggiorazione dell'art.17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL del 21.5.2018, deve essere comunque riproporzionato in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa.

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L., n. 267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 110 e 109, nonché dai rispettivi regolamenti.

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali".

DECRETA

1. **di prorogare**, fino a nuovo provvedimento e – comunque – fino al 30 settembre 2026, al geom. Mario De Cesare, nato il 19.12.1965, la Responsabilità dell'Area Tecnica – Ufficio Urbanistica ed i servizi connessi, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art.107, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267;
2. **di dare atto che** gli obiettivi assegnati sono quelli desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal PEG, nonché quelli assegnati di volta in volta con direttive rese con delibere di Giunta Comunale e dal piano performance;
3. **di dare atto, inoltre, che** l'incarico di responsabile dell'Area Urbanistica conferito al geom. De Cesare, in virtù di proprio decreto sindacale, configura l'attribuzione del trattamento economico e normativo equivalente a quello previsto dal vigente contratto collettivo Nazionale per i FEQ ex cat. D, l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la 13 mensilità nelle misure stabilite dalla legge;
4. **di confermare** l'importo di indennità di posizione in godimento ammontante ad € 3000,00 per 13 mensilità, determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del vigente contratto collettivo 2019/2021, opportunamente riproporzionato in base alle ore di lavoro effettivamente svolte in favore del comune di Casal Velino;
5. **di stabilire che** il presente decreto abbia efficacia immediata e venga notificato al geom. Mario De, nonché al responsabile del servizio Personale e Finanziario per l'aggiornamento del fascicolo individuale e per l'adeguamento della retribuzione.

Dalla Residenza Municipale,
Casal Velino, li 15 giugno 2026.


Il Sindaco
Avv. Silvia Pisapia

[Handwritten signature in blue ink]

